

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1988}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LAVAGNINI, BAMPO, TASSONE, ALEFFI, ROMANO CAR-
RATELLI, GASPARRI, ALBONI, GIANNATTASIO, COSENTINO**

Norme in materia di compensazioni industriali
correlate a contratti di armamento

Presentata il 25 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli scambi in compensazione compaiono nel commercio internazionale nelle transazioni tra Paesi industrializzati e Paesi ad economia pianificata prima, e fra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo in seguito.

Fra i Paesi industrializzati, le compensazioni esistono limitatamente al settore del commercio degli armamenti, unico settore largamente derogatorio rispetto al principio di libero scambio delle merci sancito dal Trattato di Roma a causa della loro strategicità e delle forti spinte nazionalistiche.

L'istituzione di programmi di compensazione correlati a contratti di armamento da parte del Ministero della difesa porterà

finalmente l'Italia a livello degli altri Paesi industrializzati e permetterà al nostro di bilanciare flussi di valuta, di aumentare quantitativamente e qualitativamente la produzione industriale.

Questa strategia nazionale delle compensazioni sarà gestita da un'autorità amministrativa, l'Ufficio relazioni difesa industria (URDI), le cui responsabilità, capacità e competenze specifiche saranno determinanti sia per il suo intrinseco funzionamento che per la corretta applicazione della presente proposta di legge.

Vogliamo sottolineare che il ruolo dell'URDI è quello di valutare, esclusivamente sulla base di competenze industriali « l'equo ritorno » e l'effettiva realizzazione

delle compensazioni. L'*output* dell'URDI non è una decisione di acquisto di un prodotto piuttosto che di un altro, ma di una graduatoria di opportunità industriali delle compensazioni, sulla quale sarà il Ministero della difesa a decidere.

La finalità che ci si propone con la proposta di legge in oggetto è quella di mettere la nostra amministrazione della difesa in grado di acquisire il meglio sul mercato degli armamenti, di ottenerne ricadute sul tessuto industriale nazionale e di cominciare a far entrare le compensazioni nelle strategie dei grandi gruppi in-

dustriali italiani dell'armamento ed a prepararli a conoscerne le tecniche e le pratiche perché siano capaci non solo di affrontarle, ma di farsene promotori, trasformando in questo modo la loro indesiderata necessità in un possibile vantaggio competitivo ed in uno strumento di *marketing*.

Per tutte le motivazioni che precedono, si raccomanda la rapida approvazione della proposta di legge in oggetto, di cui si sottolinea l'urgenza, determinata dalla necessità di allinearsi tempestivamente alle prassi dei maggiori Paesi industrializzati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. L'Italia persegue l'obiettivo di ottenere il massimo livello qualitativo degli acquisti effettuati dal Ministero della difesa, promuovendo l'industria avanzata italiana ed il suo sviluppo tecnologico, e mantenendo equilibrato l'interscambio con l'estero.

ART. 2.

(Obblighi di compensazione).

1. Il Ministero della difesa, nei bandi di gara per l'acquisizione di beni e servizi all'estero deve prevedere degli obblighi di compensazione che sono parte integrante dell'offerta contrattuale ed il cui valore costituisce elemento essenziale di valutazione ai fini dell'assegnazione del contratto.

ART. 3.

(Ufficio relazioni difesa industria).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Ufficio relazioni difesa industria (URDI) nell'ambito del già esistente Ufficio coordinamento della produzione di materiale di armamento (UCPMA) al fine di minimizzare i costi. L'URDI è costituito da esperti del settore ed espleta le seguenti funzioni:

a) formulazione di proposte di compensazione basate sulle caratteristiche dell'industria offerente e sulle industrie nazionali che ne potrebbero beneficiare;

b) valutazione dei pacchetti di compensazioni facenti parte dell'offerta delle

industrie partecipanti alle gare per forniture di armamento;

c) valutazione delle singole proposte di compensazione e loro congruità contrattuale;

d) assistenza alle imprese nazionali ed estere per creare contratti e fornire informazioni con la finalità di ottimizzare le ricadute di compensazioni;

e) coordinamento fra i Ministri competenti al fine di creare una « camera di compensazione » fra acquisti del Ministero della difesa ed impegni delle industrie italiane di armamento verso mercati e Governi esteri;

f) verifica costante degli impegni assunti dall'industria fornitrice del Ministero della difesa per il periodo contrattuale.

ART. 4.

(Politica di applicazione delle compensazioni).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri stabilisce nei dettagli la politica di applicazione delle compensazioni industriali attraverso una direttiva che deve contenere:

a) soglia minima di applicabilità: lire 5 miliardi;

b) tasso di compensazione richiesto, 100 per cento del valore del contratto in termini di valore aggiunto;

c) tipi di compensazioni richieste, ovvero percentuale, rispettivamente, fra dirette, indirette difesa ed industriale e loro definizione;

d) periodo di applicazione, in funzione dell'ammontare del contratto;

e) addizionalità delle compensazioni, ovvero nuovi flussi ad incremento dei flussi già esistenti;

f) carattere compensatorio;

g) penali pari al 20 per cento su quote non realizzate;

h) garanzia bancaria a copertura delle penali;

i) modalità di presentazione e criteri di valutazione delle compensazioni.

ART. 5.

(Informazione al Parlamento).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri invia annualmente al Parlamento una relazione contenente, in forma descrittiva e dettagliata, l'elenco delle acquisizioni di beni e servizi, nonché la relativa incidenza e gli effetti sulla bilancia commerciale italiana.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

